



Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Lucca

OGGETTO: Nomine a tempo determinato da GPS a.s. 2025-2026: riscontro a reclami, chiarimenti sulla continuità didattica e sulla procedura di assegnazione degli incarichi a tempo determinato.

Il presente chiarimento, di carattere generale, è fornito a seguito dei reclami già pervenuti e di quelli che potrebbero eventualmente pervenire a questo Ufficio IX – Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara – sede di Lucca, con l'intento di offrire delucidazioni esaustive in relazione alle già esperite procedure di reclutamento e a quelle successive, nell'ottica di una Amministrazione trasparente.

Di seguito ai Decreti Dirigenziali di cui ai prot. n. 2783, del 29 agosto 2025, e prot. n. 2784, del 30 agosto 2025, con i quali è stata disposta la pubblicazione del bollettino sulla continuità didattica, nonché l'esito del primo turno di conferimento di incarichi a T.D., su posto comune e di sostegno, per l'a.s. 2025/2026, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

1. Continuità didattica (Decreto Dirigenziale prot. n. 2783/2025)

Come noto, il provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico di riferimento in merito alla sussistenza dei pre-requisiti richiesti dal D.L. 32/2025, unitamente alla conferma resa dal docente nella domanda informatizzata, non comportano l'automatica attribuzione dell'incarico richiesto.

La conferma è, infatti, subordinata alla verifica informatica dell'effettiva nominabilità dell'aspirante.

Tale verifica tiene conto di tutte le disponibilità di posti presenti nel sistema (per qualsiasi classe di concorso di inserimento nelle GPS dell'aspirante) per cui il candidato abbia presentato regolare domanda.

Pertanto, può verificarsi che, pur in presenza di una richiesta di continuità e di disponibilità di posti nella scuola di servizio, il docente non risulti nominabile nel c.d. "Bollettino 0", con conseguente impossibilità di partecipare alla fase di conferma.

A titolo esemplificativo, il candidato X, per il quale è stata richiesta la continuità, partecipa al turno 0 e all'esito dell'ordinario incrocio dei dati (posti disponibili, preferenze espresse in domanda e punteggio GAE/GPS) non si colloca in posizione utile per essere nominato su una delle classi di concorso per cui si è inserito in GPS, con conseguente esclusione dalla fase di conferma.

Parimenti, può verificarsi che il docente, risultato nominabile al termine del “Turno 0”, non sia confermabile per indisponibilità di posti nell’a. s. 2025/2026 presso la sede di servizio dell’a. s. 2024/2025.

La conferma, infatti, può essere assicurata solo nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle preferenze di contratto (31 agosto, 30 giugno posto intero, spezzone) espresse in domanda, nell’apposita sezione sulla continuità. Resta inteso, dunque, che il candidato richiedente la conferma esclusivamente su posto al 31 agosto, è considerato rinunciatario rispetto a posti al 30 giugno, eventualmente disponibili presso la sede ove è stata richiesta la continuità didattica.

Si raccomanda, pertanto, tutti i docenti interessati a verificare puntualmente le proprie domande di scelta della 150 scuole inoltrate tramite il sistema istanze online, non soltanto in ordine alla continuità del sostegno, ma anche con riferimento alle supplenze “ordinarie”.

La presente nota, la cui pubblicazione sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge, è da intendersi come riscontro ai reclami riconducibili alle casistiche esaminate.

2. Primo bollettino di conferimento incarichi a T.D., posto comune e di sostegno (Decreto Dirigenziale prot. n. 2784/2025).

È, altresì, intenzione di questo Ufficio fornire riscontro cumulativo anche ai reclami già pervenuti, nonché a quelli che potrebbero eventualmente pervenire, con riferimento agli esiti del primo bollettino di nomine su posto comune e di sostegno, pubblicato con decreto prot. n. 2784 del 30 agosto 2025.

Come è ormai noto, il conferimento degli incarichi a T.D. avviene con modalità informatizzata. Nello specifico, il c.d. algoritmo processa la posizione di ciascun aspirante utilmente collocato in graduatoria, sulla base del punteggio di inserimento nelle graduatorie di interesse.

Tale sistema, che è programmato in modo che si tenga conto delle preferenze di sede (scuola, distretto, comune) e di tipologia di contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone) espresse in domanda, verifica la corrispondenza tra i posti disponibili, preferenze manifestate dall’interessato e posizione in graduatoria.

Giova ricordare, in questa sede la previsione contenuta nell’art. 12 comma 4: O.M. 88/2024:

“La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.

Per quanto concerne, poi, le ipotesi in cui l'aspirante lamenta di essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso, la spiegazione è che i candidati in posizione inferiore potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, secondo la quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale. Vi è poi il caso dei candidati riservisti beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia per ciascuna classe di concorso.

Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della Legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.

Per tutto quanto sopra chiarito, devono intendersi riscontrati negativamente tutti i reclami, privi di fondatezza, che rientrano nelle fattispecie sopra descritte.

Si evidenzia che le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati incluso nella procedura, fatto salvo il diritto al completamento.

Si ribadisce, infine, che in nessun caso l'Ufficio può intervenire sulle opzioni espresse nella compilazione della domanda da parte dei candidati tenuto conto del principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda.

L'Ufficio si riserva di rispondere in maniera puntuale a diverse fattispecie da quelle delineate che non siano riconducibili all'autonomia scolastica.

DIRIGENTE

Dott.ssa Marta Castagna

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)